



Direzione

(protocollo e data in intestazione)

Oggetto: art. 21 del dl 115/2022, convertito in legge 142/2022, e pubblicato sulla Guri del 21 settembre 2022 – anticipazione temporale della perequazione delle pensioni e interventi a sostegno del potere d'acquisto dei redditi da pensione – art. 21 del dl 144/2022 (bonus di 150 euro).

Al Dirigente del Servizio Pensioni e previdenza 1
Al Dirigente del Servizio Pensioni e previdenza 2
Al Dirigente di Area 1
Al Funzionario resp. della P.O. A1.1 (clo Area 1)
Sede

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario del Fondo
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo
Al Collegio Sindacale del Fondo
Al Servizio 5 del Fondo

Al Dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica
Al Ragioniere generale della Regione Siciliana

L'articolo 21 del decreto legge 115/2022 (pubblicato, dopo le ultime modifiche e la conversione in legge, nella Gazzetta Ufficiale nr. 221 del 21 settembre 2022, che si allega) dispone due interventi distinti in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici (anche del comparto pubblico), per contrastare l'elevato livello inflazionistico per prezzi al consumo. Si riporta il testo integrale della disposizione:

Art. 21. Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 (in vigore dal 22 settembre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;

b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

Si riassumono di seguito i contenuti della disposizione:

- a) La prima misura consiste nell'anticipo, da gennaio 2023 al 1° novembre 2022, del conguaglio della perequazione relativa al 2021. A gennaio 2022 gli assegni sono stati rivalutati utilizzando il valore di riferimento pari a +1,7% . Il valore definitivo dell'inflazione del 2021 è poi risultato essere 1,9%; quindi deve essere erogato lo 0,2% riferito a tutte le mensilità dell'anno in corso. Operazione che, secondo le regole ordinarie, dovrebbe essere effettuata all'inizio del 2023, ma che risulta da anticiparsi a novembre.
- b) Chi riceve un trattamento pensionistico mensile non superiore a 2.692 euro lordi, inoltre, beneficerà di un aumento di esso, fino a 2 punti percentuale, nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e per la tredicesima. L'importo di 2.692 euro è stato individuato in analogia con quello utilizzato nell'articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 per individuare i beneficiari dell'esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali per tutto il 2022 e corrisponde a poco meno di 35 mila euro su base annua, tredicesima inclusa. Tuttavia l'articolo 21 del DL 115/2022 stabilisce che l'aumento del 2% sia calcolato con le stesse modalità utilizzate per la perequazione. E questo significa che viene riconosciuto pienamente per la fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo, cioè fino a 2.062,32 euro (se si usa il minimo del 2021 oppure fino a 2.097,4 con il minimo del 2022, dubbio evidenziato dal dossier studi del Parlamento che deve essere chiarito dall'Inps). Per la fascia di trattamento tra quattro e cinque volte il minimo l'aumento è dell'1,8% e per la fascia ulteriore dell'1,5% e comunque riconosciuto solo fino a 2.692 euro maggiorato degli effetti dell'aumento. L'aumento provvisorio dei prossimi tre mesi non rileverà per l'accesso a tutte le prestazioni collegate al reddito. A gennaio la rivalutazione avverrà di nuovo secondo le regole ordinarie e sulla base degli importi originari.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



Per l'effetto, i Servizi Pensioni 1 e 2 e l'Area 1(quest'ultima, con la P.O. A1.1., con specifico riferimento all'adeguamento del sistema informatico Gipres) provvederanno ciascuno per quanto di rispettiva competenza ad applicare la norma in argomento, che trova diretta applicazione nel sistema previdenziale regionale.

Le strutture in indirizzo avranno altresì cura di comunicare i maggiori oneri necessari, per la copertura dei quali non opera la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del dl 115/2022. Al riguardo, il Dipartimento della F.P. e la Ragioneria Generale, che leggono per conoscenza, saranno destinatari di una specifica comunicazione, rappresentandosi fin d'ora la necessità che tali maggiori spese siano seguite da corrispondenti maggiori trasferimenti in favore del Fondo Pensioni.

Infine, il recente DI 144/2022, c.d. decreto aiuti ter) prevede un'ulteriore intervento a sostegno dei redditi pensionistici, costituito da un bonus di euro 150, per i soggetti titolari di un reddito 2021 non superiore a 20 mila Euro. Tale bonus sarà rimborsato al Fondo Pensioni da Inps.

Di seguito il testo integrale della disposizione:

D.L. 23/09/2022, n. 144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2022, n. 223.

Art. 19. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

In vigore dal 24 settembre 2022

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

8. L'INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a 150 euro.

9. Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.

10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.

13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

15. Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.

16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

17. Le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



Il DI 144/2022 è ancora in attesa di conversione. Nelle more, i Servizi Pensioni 1 e 2 e l'Area 1 (quest'ultima, con la P.O. A1.1., con specifico riferimento all'adeguamento del sistema informatico Gipres e alla corrispondenza con il casellario centrale dei pensionati) provvederanno ciascuno per quanto di rispettiva competenza ad applicare la norma in argomento, che trova diretta applicazione nel sistema previdenziale regionale.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Filippo Nasca

Filippo Nasca dg
FONDO PENSIONI



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

